

Rep. n. 10/2010

**CONTRATTO D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO
SENZA AUTISTA**

(N. 01/10)

INDICE

Articolo 1 Oggetto	5
Articolo 1.1 Servizi connessi	6
Articolo 2 Durata del contratto e diritto di opzione	6
Articolo 3 Quantità, Qualità e Tipologia degli Autoveicoli	7
Articolo 4 Consegna dell'autoveicolo e decorrenza del canone	7
Articolo 5 Ritardata consegna	8
Articolo 6 Corrispettivo	9
Articolo 7 Fatturazione e Pagamenti	10
Articolo 8 Immatricolazioni e oneri economici	11
Articolo 9 Revisioni e bollini blu	11
Articolo 10 Manutenzione ordinaria e straordinaria	11
Articolo 11 Centri di servizio	12
Articolo 12 Sostituzione dell'autoveicolo	13
Articolo 13 Soccorso stradale	14
Articolo 14 Servizio di call center	15
Articolo 15 Coperture assicurative e gestione sinistri	15
Articolo 16 Manuale operativo	16
Articolo 17 Gestione contravvenzioni	16
Articolo 18 Riconsegna dell'autoveicolo	16
Articolo 19 Restituzione anticipata dell'autoveicolo	17
Articolo 20 Riscatto a fine noleggio del veicolo	
Articolo 21 Eccedenze chilometriche	17
Articolo 22 Penali	18
Articolo 23 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore	19
Art. 23.1 Nei confronti del Committente	19
Art. 23.2 Nei confronti del personale dipendente	20
Articolo 24 Obblighi del Committente	20
Articolo 25 Garanzie	21
Articolo 26 Subappalto	21
Articolo 27 Referenti	21
Articolo 28 Direttore dell'esecuzione del contratto	21
Articolo 29 Comunicazioni relative al Contratto d'appalto	21
Articolo 30 Tutela dei dati personali e riservatezza	22
Articolo 31 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto	23
Articolo 32 Disposizioni Antimafia	23
Articolo 33 Clausola risolutiva espressa	24
Articolo 34 Esecuzione in danno	25
Articolo 35 Recesso del Committente dal contratto	25
Articolo 36 Divieto di cessione del contratto	25
Articolo 37 Disciplina della cessione del credito	25
Articolo 38 Controversie	25
Articolo 39 Spese	26
Articolo 40 Rinvio	26

CONTRATTO D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO SENZA AUTISTA

TRA

CSI-Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01995120019, legalmente rappresentato dal domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, di seguito denominato anche "Committente"

E

Axus Italiana S.r.l. con sede legale in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 74, Cap. 00148, Codice Fiscale n. 07978810583, Partita IVA n. 01924961004, in persona domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società Axus Italiana S.r.l., di seguito denominata anche "Appaltatore"

e congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 30 marzo 2010 è stata approvata l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 28 Dir. 2004/18/CEE e degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per l'affidamento in appalto del servizio di noleggio auto a lungo senza autista;
- in data 27 luglio 2010 il medesimo Consiglio di Amministrazione deliberava l'aggiudicazione definitiva della suddetta procedura in capo alla Società Axus Italiana S.r.l.;
- la "Dichiarazione di accettazione del Bando di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici" (Allegato n. 1) del 25 maggio 2010, le "Informazioni complementari" (Allegato n. 2), l'Offerta economica" (Allegato n. 3), il "D.U.V.R.I. - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze" (Allegato n. 4), sono allegati al presente contratto;
- la Società Axus Italiana S.r.l. ha costituito regolare cauzione definitiva dell'importo pari ad € 129.786,71 (Euro centoventinovemilasettecentottantasei/71) con fidejussione bancaria n. 4640/35 del 5 agosto 2010, rilasciata da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (Allegato n. 5);

- il documento “Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003” s.m.i. c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali” è allegato al presente contratto (Allegato n. 6);
- la Società Axus Italiana S.r.l. riconosce che il presente contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta;
- gli Allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVENGONO E SI STIPULANO
LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE:**

Articolo 1 Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di noleggio a lungo termine, formula 36 mesi/90.000 Km, di autoveicoli ad uso promiscuo (compresi familiari e conviventi *more uxorio* dell'assegnatario e terzi autorizzati dal Committente) appartenenti ai seguenti segmenti ed alle seguenti tipologie, come specificato agli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici:

Veicoli Segmento “D” (vetture grandi):

- Berlina 3 volumi: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM ECO DISTINCTIVE;
- Station Wagon: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM ECO DISTINCTIVE SPORTWAGON SW;
- Berlina 2 volumi: Lancia DELTA ORO MULTIJET DPF 165 CV;
- Monovolume: Ford S-MAX 2.0 TDCi 163 CV DPF TITANIUM.

Veicoli Segmento “C” (vetture medie):

- Berlina 2 volumi: Fiat BRAVO 1.6 MULTIJET 120 CV DPF DYNAMIQUE;
- Station Wagon: Renault MEGANE 1.5 DCI 110 CV FAP DYNAMIQUE SPORTOUR SW;
- Monovolume: Fiat DOBLO' 1.6 MJT 105 CV DYNAMIQUE.

Articolo 1.1 Servizi connessi

Il servizio oggetto del presente contratto è inoltre comprensivo di:

- “servizio di noleggio” ivi compresi la consegna, l'immatricolazione, le revisioni e i bollini blu conformemente a quanto di seguito previsto nel presente contratto.
- “servizi connessi” - **compresi nel canone mensile di noleggio** inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di carrozzeria, meccaniche ed

elettriche degli autoveicoli noleggiati, la fornitura pneumatici (compresi quelli termici o da neve) e le relative attività di montaggio e smontaggio, il servizio di intervento e recupero dei veicoli in caso di guasto meccanico o sinistro stradale da garantire a livello europeo, il servizio di sostituzione dei veicoli in caso di indisponibilità per qualunque causa degli stessi da garantire a livello europeo, la copertura assicurativa, nazionale ed internazionale (paesi UE), contro ogni rischio senza applicazione di franchigia e gestione sinistri, servizio di call center, inoltre delle notifiche di contravvenzione secondo quanto di seguito previsto nel presente contratto.

- **“allestimenti aggiuntivi opzionali” – non inclusi nel canone mensile di noleggio** – che potranno essere richiesti dal Committente, come di seguito precisato. Gli allestimenti aggiuntivi opzionali, di seguito elencati a mero titolo esemplificativo, non sono un elemento vincolante per l'Appaltatore rispetto ai modelli che lo stesso offrirà in sede di gara:

1. Selleria in pelle;
2. Cruise control;
3. Sistema vivavoce bluetooth;
4. Autoradio con lettore CD + MP3;
5. Sensori di parcheggio;
6. Tetto apribile;
7. Navigatore (fisso e/o portatile);
8. Predisposizione per telefono cellulare;
9. Cambio automatico;
10. Barre longitudinali portapacchi;
11. Gancio traino.

Contestualmente alla scelta dell'autoveicolo offerto il Committente potrà richiedere gli allestimenti aggiuntivi, se presenti, con riguardo al modello di auto offerto.

Prima di procedere con l'emissione dell'ordinativo di noleggio il Committente richiederà all'Appaltatore, con riferimento agli allestimenti aggiuntivi, il listino di questi ultimi e la percentuale di sconto che l'Appaltatore sarà disposto ad applicare. Si precisa che il pagamento degli allestimenti aggiuntivi sarà a totale carico dell'assegnatario richiedente.

Articolo 2 Durata del contratto e diritto di opzione

La durata del servizio oggetto del presente contratto è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

Nell'ambito del contratto saranno attivati singoli noleggi che avranno una durata pari a 36 mesi/90.000 Km decorrenti dal giorno stesso in cui l'autoveicolo ordinato verrà messo a disposizione.

Con riferimento a tutti i modelli di autoveicoli oggetto del presente contratto e relativamente a ciascun contratto di noleggio stipulato con formula 36 mesi/90.000 Km è facoltà del Committente comunicare all'Appaltatore, per iscritto e con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del singolo contratto di noleggio in essere, l'estensione temporale del contratto stesso per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza prevista e per la percorrenza chilometrica riproporzionata rispetto al periodo di estensione (pari a 15.000 Km così calcolati: $90.000 \text{ Km} / 36 \text{ mesi} * 6 \text{ mesi di estensione}$).

Tale estensione deve essere garantita alle condizioni normative oggetto del presente contratto; per quanto concerne le condizioni economiche, si precisa che durante i primi 3 (tre) mesi verrà corrisposto il canone di noleggio di cui al successivo art. 6, mentre per i

successivi 3 (tre) mesi l'Appaltatore potrà richiedere un aggiornamento del canone in base ai dati ISTAT.

Articolo 3 Quantità, Qualità e Tipologia degli Autoveicoli

Il Committente garantisce, per ciascun Segmento di autoveicoli riportato nell'articolo 1, che saranno noleggiati come minimo 1 autoveicolo del Segmento D e 50 autoveicoli del Segmento C.

Le caratteristiche tecniche di ciascun mezzo sono dettagliate nell'articolo 3 del Capitolato Speciale d'appalto - Requisiti Tecnici.

Gli autoveicoli oggetto del presente appalto devono essere nuovi di fabbrica ed in stato di perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria.

Gli autoveicoli devono essere conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento sia a livello nazionale che europeo ed in particolare dovranno essere conformi almeno alla normativa europea vigente al momento della consegna.

Gli autoveicoli sono coperti da garanzia del produttore, sollevando il Committente da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze.

L'Appaltatore deve garantire che tutti i modelli di vetture offerte saranno disponibili per tutta la durata del contratto, tranne nel caso di cessata produzione da parte della casa costruttrice.

In caso di non disponibilità di qualche modello per cessata produzione o altro, l'Appaltatore si obbliga di fornire, al medesimo canone di noleggio, il modello restyling della vettura oppure, se inesistente, una vettura di classe uguale a quella offerta (compresi gli stessi optional). Naturalmente, a discrezione dell', possono essere offerti più modelli di vettura e/o in caso di impossibilità di fornire vettura di restyling uguale, si accetta modello di classe superiore, chiaramente senza aumento del canone.

Articolo 4 Consegna dell'autoveicolo e decorrenza del canone

La consegna dei singoli autoveicoli deve essere effettuata dall'Appaltatore entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione dell'ordinativo.

La consegna, a cura e spese dell'Appaltatore, deve avvenire presso concessionaria/officina dell'Appaltatore in Torino.

Qualora non fosse possibile garantire i tempi previsti per motivi non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo deve darne tempestiva notizia al Committente ed assicurare la fornitura di un autoveicolo sostitutivo come indicato nel successivo articolo del presente contratto fatta salva la possibilità del Committente di revocare o modificare l'ordine.

L'Appaltatore deve avvisare il Committente della disponibilità dei veicoli via telefono, con successiva conferma scritta anche per telefax con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla messa a disposizione dell'auto.

La consegna deve avvenire nei giorni lavorativi (incluso il sabato) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

I veicoli saranno ritirati da persona a ciò delegata da parte del Committente la quale dovrà:

- constatare che il veicolo/i sia conforme all'Ordinativo di Fornitura emesso;
- controllare che sia dotato della documentazione di bordo composta da:
 - Contrassegno e certificato assicurativo;

- Documentazione in grado di attestare il pagamento della tassa sul possesso;
- Carta di circolazione;
- Manuale operativo;
- controllare che il veicolo sia dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), codice autoradio e lettore CD, doppiante telecomando antifurto (se previsto);
- controllare che siano presenti gli attrezzi di emergenza, il segnalatore di emergenza, ruotino di scorta e giubbotto catarifrangente;
- constatare che non vi siano danni visibili;
- sottoscrivere il verbale di consegna il quale sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti e che conterrà almeno le seguenti informazioni: descrizione veicolo, targa, telaio, colore; presenza a bordo di quanto precedentemente elencato; durata contrattuale; percorrenza contrattuale; km alla consegna; data e ora consegna; assenza di danni visibili.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, il Committente ha la facoltà di rifiutare gli autoveicoli non corrispondenti.

L'Appaltatore ha pertanto l'obbligo di ritirare immediatamente gli autoveicoli rifiutati e sostituirli con altri conformi all'allestimento minimo richiesto, ovvero deve provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal rifiuto, oltre l'applicazione delle penali previste all'articolo 22 del presente contratto per la non conformità del veicolo consegnato a quanto ordinato.

La decorrenza dei noleggi avrà inizio dal giorno stesso in cui l'autoveicolo verrà consegnato e messo a disposizione.

Articolo 5 Ritardata consegna

Nel caso in cui non sia possibile rispettare il termine di consegna di 90 giorni, per motivazioni imputabili all'Appaltatore, egli è tenuto a comunicarlo per iscritto (anche via fax) al Committente, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di scadenza.

Nella stessa comunicazione deve essere indicata una nuova data di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; superati i trenta giorni verranno applicate le penali per ritardo di consegna di cui all'articolo 22 del presente contratto.

Contestualmente alla comunicazione di cui sopra l'Appaltatore deve rendere immediatamente disponibile in preassegnazione gratuita al Committente un veicolo di pari o superiore categoria a quello ordinato. Nella comunicazione di cui sopra l'Appaltatore deve indicare il modello del veicolo in preassegnazione gratuita. Qualora il modello proposto in preassegnazione fosse di categoria diversa dal veicolo ordinato il Committente si riserva la facoltà di rifiutarlo. Il Committente si impegna a riscontrare la conformità del modello proposto in preassegnazione entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione dell'Appaltatore.

In caso di mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione, si applicheranno le penali di cui all'articolo 22 del presente contratto.

I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (a titolo esemplificativo, non esaustivo, allestimenti, colore) ma non potranno essere di alimentazione diversa e segmento diverso (come meglio precisato nell'art. 3 del presente

contratto) da quelli previsti. Inoltre, i veicoli in preassegnazione dovranno essere in stato di perfetta efficienza meccanica e carrozzeria. Detti veicoli non dovranno essere sostituiti salvo disfunzioni tecniche sino alla consegna del veicolo definitivo.

Il periodo in cui il Committente ha usato il veicolo in preassegnazione non sarà considerato come periodo contrattuale.

Il servizio di preassegnazione conterrà tutti i servizi, comprese le assicurazioni, previsti nel presente contratto.

La restituzione del veicolo in preassegnazione dovrà essere concomitante con la consegna del veicolo definitivo.

Decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine massimo previsto per la consegna senza che il veicolo definitivo sia stato consegnato, pur in costanza di preassegnazione, il Committente potrà applicare le penali, di cui all'articolo 22 del presente contratto.

Decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine massimo previsto per la consegna, se non si è perfezionata la consegna stessa del veicolo ordinato il Committente potrà applicare le penali, di cui all'articolo 22 del presente contratto.

Articolo 6 Corrispettivo

Il servizio di noleggio oggetto del presente contratto, inclusi i servizi connessi di cui all'art. 1.1., comprende le tipologie di auto ed i canoni mensili unitari riportati nella seguente Tabella:

VEICOLI SEGMENTO "D" (vetture grandi)	CANONE MENSILE (oltre oneri di legge) Noleggio 36 mesi/ 90.000 Km	MARCHE
Berlina 3 volumi	OMISSIS	
Station Wagon		
Berlina 2 volumi		
Monovolume		

VEICOLI SEGMENTO "C" (vetture grandi)	CANONE MENSILE (oltre oneri di legge) Noleggio 36 mesi/ 90.000 Km	MARCHE
Berlina 2 volumi	OMISSIS	
Station Wagon		
Monovolume		

Il servizio oggetto del presente contratto è retribuito a consumo sulla base del canone mensile di noleggio sopra riportato e risultante dall'applicazione del ribasso offerto, pari al 4,02% sugli importi posti a base di gara.

I modelli di ciascuna tipologia di veicolo sono dettagliati nell'Offerta economica presentata dall'Appaltatore.

Il canone mensile deve intendersi fisso ed invariabile per la durata del noleggio di ogni singolo veicolo salve eventuali variazioni relative ad adempimenti fiscali e all'assicurazione obbligatoria, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2 relativamente al diritto di opzione e fatta salva la revisione periodica dei prezzi secondo quanto previsto nel successivo articolo.

Il Committente garantisce il noleggio, per ciascun segmento, del quantitativo minimo di autoveicoli indicato nell'articolo 3, e si riserva di noleggiare veicoli sino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile (specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali) in base all'effettivo fabbisogno e alle esigenze funzionali che si manifesteranno nel corso del servizio.

Nell'ambito di ciascun segmento il Committente provvederà ad emettere, nel corso della durata del presente contratto, più ordini, dimensionati di volta in volta sulla base delle effettive esigenze. L'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente richiesti.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli ordinativi di fornitura risulta quindi così articolato:

- ✓ canone mensile relativo al servizio di noleggio di ciascun autoveicolo oggetto del presente contratto e della prestazione dei servizi connessi, secondo quanto indicato negli artt. 1 e 1.1. del presente contratto nonché di ogni altra prestazione richiesta per l'esatto adempimento contrattuale;
- ✓ eccedenze chilometriche come stabiliti e disciplinati dall'articolo 21 del presente contratto.

Tutti gli importi sopra espressi sono da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad € 819,00 (Euro ottocentodiciannove/00), oltre oneri di legge.

Gli importi sopraindicati comprendono le spese del costo del lavoro, dei costi relativi alla sicurezza adeguati all'entità ed alle caratteristiche del servizio, nonché degli obblighi

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro. Sono inoltre comprese le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita.

Articolo 7 Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà effettuato dal Committente previa presentazione di regolari fatture. La fatturazione avverrà in canoni mensili posticipati.

Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal Committente stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08 convertito in L. 2/2009, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.

Qualora non sussista, in capo all'Appaltatore, la regolarità contributiva e previdenziale, il Committente inviterà l'Appaltatore a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore con sottoscrizione del presente contratto rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg. f.m.d.f..

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con le modalità stabilite nell'art. 115 del decreto medesimo.

In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica, di cui al precedente paragrafo, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Articolo 8 Immatricolazioni ed oneri economici

Gli autoveicoli devono essere immatricolati a cura dell'Appaltatore e devono essere provvisti di fogli di via e fotocopia del Certificato di Proprietà. La carta di circolazione verrà successivamente inviata al Committente (dopo il rilascio da parte della Motorizzazione Civile).

Eventuali ritardi o inesattezze della carta di circolazione devono essere risolti dall'Appaltatore.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri correlati alla proprietà degli autoveicoli, compresi quelli economici, come il pagamento di imposte o tasse (a titolo esemplificativo, non esaustivo, tassa di proprietà) nei termini di legge.

Articolo 9 Revisioni e bollini blu

L'Appaltatore è tenuto, tramite la propria rete assistenziale, ad effettuare le operazioni previste nel "Bollino Blu" secondo la normativa del comune di Torino (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 sul controllo dei gas di scarico ai sensi dell'art 7 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.), rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendosi i relativi costi. Qualora il veicolo dovesse essere sottoposto a revisione, essendo questa una operazione prevista e regolamentata da legge nazionale

tramite gli uffici della Motorizzazione Civile, sarà compito e responsabilità dell'Appaltatore monitorare le scadenze e comunicare al Committente le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione. Tale attività deve essere preventivamente concordata con il Committente. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di prerevisione, sono a carico dell'Appaltatore. Il Committente non sarà responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni quando queste non siano state per tempo comunicate dall'Appaltatore. Nel contempo il Committente sarà responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Articolo 10 Manutenzione ordinaria e straordinaria

Per l'intera durata del presente contratto, l'Appaltatore deve garantire e gestire tutti gli interventi tecnici, ordinari e straordinari, necessari ad assicurare l'efficienza e il buon funzionamento degli autoveicoli, comprensivi di tutte le operazioni previste dai tagliandi obbligatori periodici di manutenzione correlati a ciascun autoveicolo inclusa la sostituzione delle parti di ricambio e dei vari fluidi (a titolo puramente esemplificativo: oli lubrificanti, liquidi freni, liquidi refrigeranti, ricariche gas impianto clima, sostituzione filtri, pastiche freni).

L'Appaltatore deve garantire le attività di montaggio e smontaggio pneumatici (compresi quelli termici o da neve).

Il ricovero dei pneumatici in assegnazione all'autovettura è a cura dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve altresì garantire la sostituzione dei pneumatici usurati al raggiungimento di 2 mm di spessore del battistrada, senza limiti di percorrenza prefissata (sia per le gomme tradizionali sia per le gomme termiche o da neve), o danneggiati per fatti accidentali, con altrettanti di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità, di quelli originali.

Nel canone di noleggio si intendono inoltre compresi gli interventi di montaggio, smontaggio, equilibratura, assetto geometrico e controllo pressione che dovessero rendersi necessari (compreso il cambio pneumatici estate inverno e viceversa).

Qualora venissero riscontrati dal Committente vizi e anomalie, l'Appaltatore provvederà alla sostituzione dei pneumatici anche se non eccedenti il limite stabilito.

Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti, devono essere delle migliori qualità, senza difetti ed in ogni caso ricambi originali delle Case Costruttrici.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le operazioni di manutenzione straordinaria di parte meccanica (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria ecc) e/o carrozzeria (a titolo puramente esemplificativo: serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni) che dovessero rendersi necessarie in seguito a usura, guasti e incidenti, a condizione che non siano imputabili a dolo dell'utilizzatore.

La manutenzione deve essere effettuata presso le officine autorizzate delle case costruttrici e convenzionate.

L'Appaltatore, nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e inclusa la sostituzione dei pneumatici tradizionali con quelli di tipo termico, deve effettuare gli interventi entro le 24 ore solari successive (esclusi i festivi) all'ora di consegna presso il Centro di Servizio, purché l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. Per la "manutenzione straordinaria" vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso.

In caso di ritardi rispetto ai tempi di consegna previsti devono essere applicate le penali di cui all'articolo 22 del presente contratto.

In caso di inadempienze nello svolgimento delle attività di manutenzione richieste e necessarie ai sensi del presente articolo saranno applicate le penali di cui all'articolo 22 del presente documento.

L'Appaltatore deve garantire al Committente il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni di emergenza che si rendessero necessarie, comprese le eventuali spese di trasporto dal luogo in cui si è verificata l'emergenza fino al primo centro convenzionato dove ritirare l'autoveicolo sostitutivo. La spesa sostenuta sarà rimborsata entro 30 gg. dall'inoltro della regolare fattura emessa a carico dell'Appaltatore.

Il Committente potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora l'autoveicolo abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi, almeno dodici interventi di straordinaria manutenzione, non dovuti ad incuria del conducente dell'autoveicolo ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.

Articolo 11 Centri di servizio

L'Appaltatore assicura la presenza di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente Capitolato e negli altri atti vengono denominati "Centri di servizio") presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento resosi necessario.

In particolare l'Appaltatore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in ogni capoluogo di provincia e di almeno due Centri di Servizio nella città di Torino, di cui almeno uno sito entro un raggio di 10 km dalla sede del Committente in grado di espletare i seguenti servizi:

- interventi di meccanica;
- interventi "elettrauto";
- interventi di carrozzeria;
- interventi "pneumatici".

Al fine di migliorare la qualità del servizio, l'Appaltatore si impegna altresì a convenzionare, su richiesta del Committente, ulteriori centri di servizio.

Il Centro di Servizio, o l'insieme dei Centri di servizi operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi (escluso il sabato) nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9.00 e le ore 18.00). L'Appaltatore deve garantire un servizio di assistenza telefonica per i clienti con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e telefax.

Articolo 12 Sostituzione dell'autoveicolo

L'Appaltatore deve mettere a disposizione veicoli sostitutivi, nei casi sotto indicati, entro le 6 ore successive alla richiesta.

In caso di ritardi rispetto al termine di consegna previsto verranno applicate le penali di cui all'articolo 22 del presente contratto,

La richiesta di veicolo sostitutivo potrà avvenire nei seguenti casi:

Manutenzione e/o riparazione

Qualora la riparazione dell'autoveicolo richiedesse più delle 24 ore, l'Appaltatore è tenuto a sostituire temporaneamente l'autoveicolo con altro in buone condizioni di meccanica e di carrozzeria e del medesimo "tipo" di quello in riparazione.

E' facoltà dell'Appaltatore fornire un autoveicolo di tipo diverso in caso di indisponibilità momentanea del tipo previsto in ordine, comunque per un periodo massimo di 3 (tre) giorni.

Qualora il Committente, a proprio insindacabile giudizio, non possa accettare il fermo dell'autoveicolo in conseguenza di eventuali interruzioni del servizio assistenza e/o riparazione o per indisponibilità di autoveicoli sostitutivi, dovendo quindi provvedere in proprio alla sostituzione, si applicherà la penale di cui all'articolo 22 del presente contratto.

Furto

In caso di furto dell'autoveicolo, l'Appaltatore deve provveder a sostituire l'autoveicolo oggetto di furto, con altro in buone condizioni e con le stesse caratteristiche di quello rubato, alle stesse condizioni economiche del contratto in essere, per un periodo di 60 gg., trascorsi i quali il singolo contratto di noleggio si intenderà risolto e l'auto dovrà essere restituita.

Entro lo scadere dei 60 gg. di messa a disposizione dell'auto sostitutiva, è facoltà del Committente ordinare un autoveicolo nuovo, alle stesse condizioni economiche e normative previste nell'offerta di gara.

Nel caso in cui il Committente richiedesse la fornitura di un veicolo nuovo, emetterà un nuovo ordine di noleggio con formula 36 mesi/90.000 Km., alle stesse condizioni economiche e normative previste nell'offerta di gara.

In tal caso il Committente potrà restituire il veicolo fornito in sostituzione oppure trattenerlo sino alla data di consegna del nuovo veicolo, al canone convenuto per il precedente contratto di noleggio.

In caso di ritardo nella consegna del nuovo veicolo ordinato, il Committente avrà comunque diritto a richiedere la fornitura di un'auto in preassegnazione gratuita, come previsto dall'articolo 5 del presente contratto, previa restituzione del veicolo sostitutivo fornito a seguito del furto subito, nel caso in cui questo fosse stato trattenuto.

Danno grave

L'Appaltatore provvederà a sostituire l'autoveicolo noleggiato in tutti i casi di danno grave in cui sia preclusa la sicurezza dell'autoveicolo oppure qualora il costo della riparazione del danno sia pari o superiore al 50% del valore di mercato dell'autoveicolo al momento dell'accadimento.

La sostituzione del veicolo con altro in buone condizioni e con le stesse caratteristiche di quello non riparabile sarà garantita per un periodo di 30gg. massimo alle stesse condizioni economiche del contratto in essere.

Entro lo scadere dei 30 gg. di messa a disposizione dell'auto sostitutiva è facoltà del Committente ordinare un autoveicolo nuovo, alle stesse condizioni economiche e normative previste nell'offerta di gara.

Nel caso in cui il Committente richiedesse la fornitura di un veicolo nuovo, emetterà un nuovo ordine di noleggio con formula 36 mesi/90.000 Km., alle stesse condizioni economiche e normative previste nell'offerta di gara.

In tal caso il Committente potrà restituire il veicolo fornito in sostituzione oppure trattenerlo sino alla data di consegna del nuovo veicolo, al canone convenuto per il precedente contratto di noleggio.

In caso di ritardo nella consegna del nuovo veicolo ordinato, il Committente avrà diritto a richiedere la fornitura di un'auto in preassegnazione gratuita, come previsto dall'articolo 5 del presente contratto, previa restituzione del veicolo sostitutivo fornito a seguito del danno subito, nel caso in cui questo fosse stato trattenuto.

Articolo 13 Soccorso stradale

In caso di guasto e/o incidente avvenuto sul territorio italiano o nei Paesi Esteri previsti nella Carta Verde Assicurativa e qualora l'autoveicolo risultasse impossibilitato a muoversi autonomamente, l'Appaltatore attraverso proprio servizio o apposita convenzione con primaria società nel ramo, provvederà al soccorso stradale rimorchiando l'autoveicolo al più vicino punto di Assistenza Tecnica convenzionato.

Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica e reso disponibile entro 3 ore fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista all'articolo 22 del presente contratto oltre che il riaddebito per le spese sostenute dal Committente.

Articolo 14 Servizio di call center

L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, deve mettere a disposizione per tutto il periodo contrattuale, a titolo completamente gratuito, un call center al quale potersi rivolgere per ogni richiesta o segnalazione inerente l'esecuzione del contratto. Il servizio deve essere garantito mediante fornitura di un "numero verde" senza alcun onere per il Committente, disponibile nelle 24 ore giornaliere tutti i giorni dell'anno.

Articolo 15 Coperture assicurative e gestione sinistri

Tutti gli autoveicoli forniti in noleggio dovranno essere dotati delle seguenti coperture assicurative:

- in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello stato, (art 16, punto 3 del DPR 1990 n. 44), copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di € 154.937,07 per il caso di morte e fino a € 154.937,07, per il caso di invalidità permanente (senza franchigia);
- Responsabilità Civile Autoveicoli con massimale unico di **€ 3.000.000 ,00**; (minimo di Legge dall'11 Dicembre 2009), compresa circolazione in aree private;
- rinuncia alla rivalsa per danni subiti da trasportati in caso di trasporto non conforme alle disposizioni vigenti o carta di circolazione, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e nei confronti del CSI-Piemonte in caso di guida del conducente non conforme alle disposizioni vigenti;
- incendio e furto totale o parziale dell'autoveicolo, se comprovato da regolare denuncia alle Autorità competenti, compreso il furto e/o danneggiamento di autoradio e autoaccessori anche fono-audiovisivi;

- danni a terzi da incendio, esplosione o scoppio del carburante in esso contenuto, del veicolo per fatto non inerente alla circolazione stradale quale definita dalla Legge, per somma non inferiore a € 150.000,00;
 - copertura guasti accidentali “Kasko” (franchigia minima);
 - eventi socio-politici;
 - eventi naturali;
 - rottura cristalli;
 - assistenza (comprensiva del traino veicolo in caso di sinistro, guasto meccanico, incidente stradale).

Le coperture assicurative dovranno essere offerte senza franchigia.

Ogni autoveicolo ordinato sarà fornito di carta verde, valida nei paesi indicati nella stessa.

Gli autoveicoli sostitutivi, a qualsiasi titolo forniti, devono avere le stesse coperture assicurative dell'autoveicolo locato.

La copertura assicurativa dovrà prevedere anche l'assunzione dell'assistenza legale dei conducenti degli autoveicoli ovvero della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali.

Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dall'Appaltatore che dovrà assistere e guidare il Committente circa le pratiche da intraprendere (a titolo esemplificativo, compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto).

Articolo 16 Manuale operativo

L'Appaltatore deve mettere a disposizione dell'autoveicolo noleggiato un cosiddetto “Manuale Operativo” o documentazione equivalente contenente:

- Dati identificativi del Cliente/Committente/Assicurazione;
- Regolamento e comportamento da seguire in caso di:
 - Manutenzione
 - Sinistri
 - Furti
 - Multe
- Modalità per:
 - Ritiro auto nuova
 - Riconsegna auto al termine contrattuale
 - Richiesta auto sostitutiva
 - Richiesta di intervento su strada
 - Interventi intermedi ai tagliandi di manutenzione ordinaria
 - Riparazioni di emergenza al di fuori della rete assistenziale dell'Appaltatore.

Nella pochette saranno allegati al manuale operativo:

- L'elenco dei centri servizi convenzionati dall'Appaltatore;
- 2 copie di modulo CID;
- 1 copia del Verbale di Riconsegna;
- Numero di telefono di emergenza dell'Appaltatore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Articolo 17 Gestione contravvenzioni

Il Committente deve provvedere ad inviare all'Appaltatore l'elenco aggiornato degli assegnatari dei veicoli al fine di consentire all'Appaltatore stesso le dovute segnalazioni all'Autorità competente per l'inoltro delle notifiche di eventuali contravvenzioni direttamente all'effettivo utilizzatore del veicolo.

Articolo 18 Riconsegna dell'autoveicolo

Il Committente si impegna, alla scadenza dei singoli contratti di noleggio, fatta salva la facoltà di richiedere l'estensione temporale del contratto come disciplinato all'articolo 2 del presente contratto, alla scadenza anticipata o in qualsiasi altro caso di risoluzione, a riconsegnare gli autoveicoli presso la sede originaria di consegna e nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura.

Il Committente avrà una franchigia di 20 giorni per la restituzione del veicolo a fine contratto.

L'Appaltatore si impegna a stipulare un verbale di riconsegna del veicolo nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati dall'Appaltatore al Committente mediante rifatturazione salvo una franchigia di € 258,23 + IVA per autoveicolo.

In caso di contestazione verrà nominato un perito, iscritto all'albo dei periti, nominato dall'Appaltatore e ben visto dalla Committente, il cui giudizio sarà insindacabile.

Articolo 19 Restituzione anticipata dell'autoveicolo

In caso di restituzione anticipata del veicolo i canoni precedentemente corrisposti saranno ricalcolati da un punto di vista finanziario, in funzione della minor durata contrattuale.

La differenza tra quanto corrisposto ed il calcolo elaborato dall'Appaltatore, che dovrà essere reso noto al Committente, verrà addebitata al Committente stesso unitamente all'importo corrispondente a n. 2 canoni di noleggio, anch'essi ricalcolati.

In caso di restituzione anticipata del veicolo a qualsiasi titolo intervenuta, come indicato al successivo articolo 21 del presente contratto, ai fini del calcolo della percorrenza, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di utilizzo dell'autoveicolo così come per le franchigie chilometriche.

Articolo 20 Riscatto a fine noleggio del veicolo

Al termine del contratto di noleggio di ogni singola vettura sarà facoltà del Committente o dell'assegnatario stesso, esercitare la facoltà di riscatto del veicolo, previa valutazione delle condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Articolo 21 Eccedenze chilometriche

L'Appaltatore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà al Committente i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto in ogni singolo contratto di noleggio, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto:

$$P = (0.20 * \text{Canone} * n) / \text{Km}$$

dove:

P= costo per Km in eccesso o in difetto

0.20= coefficiente di abbattimento

Canone= canone di noleggio mensile (oltre oneri di legge)

n= durata del noleggio espressa in mesi

Km= percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

L'addebito per eccedenza avverrà per il 100% dell'importo unitario; il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% dell'importo unitario.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della percorrenza, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo così come per le franchigie chilometriche.

Nel caso la percorrenza reale della vettura risulti differente per un delta del +/- 20 % di quella prevista in ordine, sarà possibile riparametrare il canone sulla base dell'effettivo chilometraggio rilevato.

In caso di estensione temporale dei singoli contratti di noleggio, secondo quanto disposto nell'articolo 2 del presente contratto il canone di noleggio mensile a cui far riferimento nell'applicazione della formula sopra indicata sarà quello riferito ai 36 mesi di noleggio (canone contrattualizzato nel contratto d'appalto cioè il canone mensile posto a base di gara decurtato della percentuale di sconto offerta).

Articolo 22 Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente od imputabili al Committente stesso) qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente contratto e le condizioni minime contrattualizzate, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penalità riportate nella seguente Tabella (l'eventuale applicazione delle penali è relativa al singolo veicolo):

Parametro	Penale prevista
Mancato rispetto del termine massimo di consegna (90gg + 30gg di preassegnazione gratuita)	0,5% del valore annuale di noleggio per ogni giorno solare di ritardo
Mancato rispetto del termine massimo di consegna (90gg + 60gg)	1% del valore annuale di noleggio per ogni giorno solare di ritardo
Mancato rispetto del termine massimo di consegna (90gg + 90gg)	1,5% del valore annuale di noleggio per ogni giorno solare di ritardo

Mancata messa a disposizione di veicolo in preassegnazione	4% del valore annuale di noleggio
Non conformità del veicolo consegnato a quanto ordinato	2% del valore annuale di noleggio
Ritardi o inadempienze in ordine a interventi di manutenzione e/o riparazione richiesti, assistenza e garanzia	Per ritardi: 2% del valore annuale di noleggio per ogni giorno solare di ritardo. Per inadempienze (mancato intervento): 2% del valore annuale di noleggio
Mancata consegna di pneumatici termici o da neve entro 2 giorni dalla richiesta	1% del valore annuale di noleggio per ogni giorno solare di ritardo
Ritardo nelle consegne dei veicoli sostitutivi	1% del valore annuale di noleggio per ogni giorno solare di ritardo
Mancata consegna di veicoli sostitutivi	2% del valore annuale di noleggio
Ritardo nella prestazione del servizio di soccorso stradale	0,1% del valore annuale di noleggio per ogni ora o frazione di ora di ritardo
Mancato servizio di soccorso stradale	4% del valore annuale di noleggio

Il Committente potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione. In ogni caso l'Appaltatore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, nei casi di grave inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo contrattuale, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari.

Il Committente in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore - preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della stessa - ovvero avvalendosi della cauzione definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Articolo 23 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

Art. 23.1 Nei confronti del Committente

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto altresì, pena la nullità assoluta del presente Contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla L. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia".

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 23.2 Nei confronti del personale dipendente

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.

L'Appaltatore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti Collettivi citati e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i Contratti Collettivi di Lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale (precedente articolo 3). Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i propri obblighi.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro ai sensi degli articoli 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 113/2008 e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.

Articolo 24 Obblighi del Commitente

Il Committente si impegna a garantire:

- ✓ che la conduzione degli autoveicoli avvenga con la diligenza e la dovuta cura;
- ✓ che l'utilizzo degli autoveicoli venga limitato all'assegnatario ovvero ai suoi familiari (inclusi i conviventi more uxorio), ai dipendenti del Committente o, se terzi, a persone previamente autorizzate per iscritto dal Committente e comunque a persone abilitate alla guida;
- ✓ che non verrà mai vantato sugli autoveicoli locati alcun diritto di proprietà che rimarrà del Locatore;
- ✓ la tempestiva comunicazione al Locatore di eventuali sinistri accaduti nel corso della locazione nonché la trasmissione di tutta la documentazione necessaria;
- ✓ che gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merce in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione;
- ✓ che gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa;
- ✓ che lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura del Committente avvisare tempestivamente il Locatore in caso di guasto o malfunzionamento;
- ✓ che gli autoveicoli saranno mantenuti assumendo l'obbligo della migliore conservazione e manutenzione degli stessi e che non verranno concessi in pegno o garanzia.

Articolo 25 Garanzie

L'Appaltatore deve garantire che gli autoveicoli, oggetto del presente servizio di noleggio, siano liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'Appaltatore deve altresì garantire di avere la piena disponibilità dei beni che saranno noleggiati.

Art. 26 Subappalto

L'Appaltatore non si avvale di subappaltatori nell'esecuzione del presente servizio, secondo quanto dichiarato in sede di gara.

Articolo 27 Referenti

La natura del servizio oggetto del presente contratto presuppone una stretta connessione tra l'Appaltatore e il Committente.

A tal fine, l'Appaltatore designa quale Referente del servizio nei confronti del Committente, il Sig. Luca Massara.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

E' in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Il Committente designa per la gestione dei rapporti con l'Appaltatore, Adriana La Rocca.

Articolo 28 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Committente designa quale Direttore dell'esecuzione del presente Contratto il dott. Roberto Savini Zangrandi, Dirigente della Direzione del Personale.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali, cura il corretto svolgimento del servizio, appone il visto di controllo sulle fatture, propone la liquidazione a norma del contratto e di legge.

Articolo 29 Comunicazioni relative al Contratto d'appalto

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni, dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse mezzo lettera raccomandata a/r o telefax al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire per iscritto anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Committente si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata a mezzo fax, non seguirà l'invio della medesima mediante altri mezzi. Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate anche mediante raccomandata a/r.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta, devono essere presentate al medesimo Direttore per l'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione,

intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Articolo 30 Tutela dei dati personali e riservatezza

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché dagli allegati al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Al contempo anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

Concordato il regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e transizioni, l'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, nonché ad acquisire le necessarie ed opportune garanzie, per garantire il rispetto di tali obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali ricevano in ogni caso un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù delle attività di cui al presente contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali in oggetto, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza, inoltre, debbono intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente contratto.

Articolo 31 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del presente contratto rispetto alle caratteristiche richieste, il Committente si riserva la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 20 (venti) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il Committente ha la facoltà di risolvere il presente contratto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta, altresì, il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, dei maggiori danni subiti dal Committente.

Il Committente in fase di esecuzione del contratto, comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate in capo all'Appaltatore di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 32 Disposizioni Antimafia

L'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Appaltatore non deve essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, la società dovrà comunicare immediatamente al Committente ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

Il presente contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà del Committente chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.

Articolo 33 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di applicazione di penali che raggiungano o superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) del valore iniziale del presente contratto come determinato al precedente articolo 22;
- nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso in cui le transazioni relative all'oggetto del presente Contratto, vengano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. in ottemperanza alla L. 136/2010;
- nel caso in cui fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore provvedimenti provvisori o definitivi che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla vigente normativa antimafia, ovvero dovessero risultare pendenti procedimenti per l'applicazione dei medesimi provvedimenti, o condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto nell'articolo 32 del presente contratto;
- nel caso indicato all'articolo 12 del presente contratto (in caso di Furto);
- tutti gli altri casi di cui al presente contratto ed al Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi sopra elencati sono contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non possono essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Committente ha diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del presente contratto. Il Committente ha anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

Articolo 34 Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o – eccettuati i casi di forza maggiore – in caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 35 Recesso del Committente dal contratto

Il Committente potrà recedere dal presente contratto, dando comunicazione scritta con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'articolo 1671 c.c., l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare l'erogazione di tutte le prestazioni contrattuali.

Articolo 36 Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a Terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolve di diritto.

Articolo 37 Disciplina della cessione del credito

La cessione del credito, derivante dal presente contratto, è regolata ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al Committente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 38 Controversie

In caso di controversie tra il Committente e l'Appaltatore, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le Parti possono ricorrere al procedimento dell'accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile, in quanto compatibile, ai contratti relativi a servizi e forniture.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione, così come disciplinata dall'articolo 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Tutte le controversie tra le Parti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo previsto dall'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e quelle non risolte mediante transazione, possono essere sottoposte ad arbitrato, così come disciplinato dagli articoli 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Qualora le Parti escludano il ricorso all'arbitrato, le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 39 Spese

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.

Articolo 40 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

Torino, lì 16/09/2010

CSI-PIEMONTE

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

FIRMATO IN ORIGINALE

Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:

- Art. 5 Corrispettivo
- Art. 22 Penali
- Art. 23 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 26 Subappalto
- Art. 29 Comunicazioni relative al Contratto d'appalto
- Art. 30 Tutela dei dati personali e riservatezza
- Art. 31 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto
- Art. 33 Clausola risolutiva espressa
- Art. 34 Esecuzione in danno
- Art. 35 Recesso del Committente dal contratto
- Art. 36 Divieto di cessione del contratto
- Art. 37 Disciplina della cessione del credito
- Art. 38 Controversie
- Art. 39 Spese

L'APPALTATORE

FIRMATO IN ORIGINALE